



**ridefiniamo / gli standard**

# **Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili**

## **IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:**

- **NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
  - **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**
- **COMPRESIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE  
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE  
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

## **contratto di assicurazione R.C. per imprese edili**

**Mod. 3621 - edizione maggio 2011**

Il presente fascicolo normativo è aggiornato alla data del 31 marzo 2014

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. e P. IVA n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



## NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità dell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

### Avvertenza

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dell'IVASS (ex ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.*

*La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.).*

*Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.*

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 - 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); indirizzo di posta elettronica: [infodanni@axa.it](mailto:infodanni@axa.it)

La Compagnia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2012), ammonta a € 824 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 613 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 198,92%.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### Durata e proroga del contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza per un anno e così successivamente (Art. 9 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle Condizioni Generali di Assicurazione C.G.A.).

### Avvertenza

È data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della sua scadenza (Art. 9 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del contratto.

## Nota Informativa - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La polizza **Responsabilità Civile Rischi Edili** è un prodotto assicurativo di responsabilità civile (sezioni Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente specifico per aziende.

La Sezione I - prevede la **garanzia base R.C.T.** che protegge l'Assicurato nei casi di responsabilità per danni involontariamente procurati a terzi nello svolgimento dell'attività indicata in polizza (Art. 16 - "Oggetto della Sezione I - R.C.T." delle C.G.A.).

È possibile assicurare anche la **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)** (Art. 23 - Oggetto della Sezione II - R.C.O. delle C.G.A.), in tal caso l'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge.

La Sezione III **Responsabilità Civile limitata all'attività di Committente** è dedicata ad assicurare la responsabilità civile nei confronti dei terzi delle aziende che operano in qualità esclusiva di Committenti di attività edili (ex art. 1655 C.C. e segg.), come ad esempio le società immobiliari che acquistano i terreni, commissionano la costruzione senza parteciparvi attivamente in alcun modo e rivendono a terzi dopo la consegna da parte dell'appaltatore.

La copertura assicurativa può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione di **Condizioni Aggiuntive** (opzionali) quali, a titolo di esempio:

- **Interruzione o sospensione di attività di terzi (A89);**
- **Malattie professionali (A23);**
- **Danni da inquinamento accidentale derivanti da operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi e dispositivi meccanici (A25);**
- **Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, che per volume o peso possono essere rimosse (A26);**
- **Danni a cose in consegna o custodia all'Assicurato (A30);**
- **Danni alle opere (A31);**
- **Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro (A71);**
- **Danni a condutture e impianti sotterranei (A72);**
- **Cessione di lavori in subappalto (A70).**

#### **Avvertenza**

##### **Esclusioni e limiti delle coperture assicurative**

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., più precisamente per:

"Norme che regolano la Sezione I - R.C.T.":

- **Art. 17 - Estensione territoriale ai fini della Sezione I - R.C.T.;**
- **Art. 18 - Danni assicurati a condizioni specifiche;**
- **Art. 19 - Danni assicurabili solo con specifica pattuizione;**
- **Art. 20 - Persone non considerate terze;**
- **Art. 21 - Franchigia assoluta per danni a cose;**
- **Art. 22 - Danni esclusi dalla Sezione I - R.C.T.;**

"Norme che regolano la Sezione I - R.C.O.":

- **Art. 24 - Danni assicurabili solo con specifica pattuizione;**
- **Art. 25 - Danni esclusi dalla Sezione II - R.C.O.;**

"Norme che regolano la Sezione III - R.C. limitata all'attività di Committente":

- **Art. 28 - Danni esclusi - Danni assicurabili solo con specifica pattuizione.**

## Nota Informativa - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

La copertura assicurativa è integrata da condizioni aggiuntive, operanti solo se espressamente richiamate, che includono limitazioni di garanzia, più precisamente a titolo esemplificativo e non limitativo:

Cod.	DESCRIZIONE	SEZ.
A23	Malattie professionali	II
A25	Danni da inquinamento accidentale derivanti da operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi e dispositivi meccanici	I
A27	Danni da incendio	I
A33	Estensione territoriale ai fini della Sezione I - R.C.T.	I
A31	Danni alle opere	I
A36	Responsabilità Civile Postuma (Legge 46/90 e successive modificazioni D.M. n. 37/2008)	I
A71	Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro	I
A73	Danni da cedimento o franamento del terreno (Opzione I)	I - III
A75	Danni da acqua piovana	I - III
A77	Danni da vibrazione del terreno	I
A87	Responsabilità Civile Postuma per attività di carpenteria, lavori di rifinitura e abbellimento	I
A96	Progettazione dei lavori	I
A98	Utilizzo di imprese artigiane	I

### Avvertenza

#### Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall'Art. 3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e dall'Art. 14 "Regolazione del premio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A.

### Avvertenza

#### Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A., trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e, più precisamente, a titolo esemplificativo e non limitativo per:

- Art. 16 - "Oggetto della Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)";
- Art. 18 - "Danni assicurati a condizioni specifiche";
- Art. 21 - "Franchigia assoluta per danni a cose";
- Art. 23 - "Oggetto della Sezione II - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)".

Potrebbero essere operanti, solo se espressamente richiamate in polizza, anche altre clausole che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

Cod.	DESCRIZIONE	SEZ.
A23	Malattie professionali	II
A25	Danni da inquinamento accidentale derivanti da operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi e dispositivi meccanici	I

## Nota Informativa - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

Cod.	DESCRIZIONE	SEZ.
A26	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, che per volume o peso possono essere rimosse	I
A27	Danni da incendio	I
A30	Danni a cose in consegna o custodia all'Assicurato	I
A31	Danni alle opere	I
A33	Estensione territoriale ai fini della Sezione I - R.C.T.	I
A36	Responsabilità Civile Postuma (Legge 46/90 e successive modificazioni D.M. n. 37/2008)	I
A38	Franchigia Assoluta di 5.000,00 euro	I - II
A39	Franchigia Assoluta di 2.500,00 euro	I - II
A70	Cessione di lavori in subappalto	I
A71	Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro	I
A72	Danni a condutture e impianti sotterranei	I - III
A73	Danni da cedimento o franamento del terreno (Opzione I)	I - III
A83	Danni da cedimento o franamento del terreno (Opzione II)	I - III
A75	Danni da acqua piovana	I - III
A76	Scavi e reinterri	I
A77	Danni da vibrazione del terreno	I
A87	Responsabilità Civile Postuma per attività di carpenteria, lavori di rifinitura e abbellimento	I
A88	Detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi	I
A89	Interruzione o sospensione di attività di terzi	I
A96	Progettazione dei lavori	I
A97	Non cumulo dei massimali	I - II
A98	Utilizzo di imprese artigiane	I

### **Esempi di applicazione di Franchigia:**

- Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro (1.000,00 - 100,00 = 900,00).

### **Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d'indennizzo o risarcimento**

- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 2.500,00 euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro.  
Importo liquidato 2.400,00 euro: il limite di indennizzo di 2.500,00 euro è inferiore al danno di 3.000,00 euro, la franchigia si applica al minore fra questi due importi (quindi 2.500,00 - 100,00 = 2.400,00).
- Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d'indennizzo pari a 5.000,00 euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro.  
Importo liquidato 2.900,00 euro: il limite di indennizzo di 5.000,00 euro è superiore al danno di 3.000,00 euro, la franchigia si applica al minore fra questi due importi (quindi 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00).

### **Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:**

- Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro.  
Importo liquidato 9.000,00 euro (10.000,00 - 10% = 9.000,00 poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).

## Nota Informativa - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

### **Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:**

- Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro (pari  $11.000,00 - 10\% = 9.900,00$ , poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L'importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
- Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000,00 euro (pari  $20.000,00 - 10\% = 18.000,00$ ) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.

### **4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

#### **Avvertenza**

Dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (così come previsto dall'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle C.G.A.).

Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 C.C.

### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento (o diminuzione) del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. (Art. 5 - "Aggravamento del rischio" delle C.G.A.).

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso (Art. 6 - "Diminuzione del rischio" delle C.G.A.).

Al solo scopo esemplificativo, un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è la variazione sostanziale dell'attività e/o l'estensione dell'attività stessa in settori con maggiore specializzazione. Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

### **6. Premi**

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio e con eventuale regolazione del premio (Art. 14 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle C.G.A.).

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

## Nota Informativa - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

### 7. Rivalse

#### **Avvertenza**

Il contratto prevede la possibilità da parte di AXA di agire in rivalsa come disciplinato dall'art. 1916 C.C.

### 8. Diritto di recesso

#### **Avvertenza**

È prevista la possibilità di recesso in caso di sinistro (come disciplinato dall'Art. 8 - "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A.), in tal caso AXA, o anche il Contraente (qualora rivesta la qualifica di "consumatore" - ai sensi dell'art. 33 comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 - "Codice del consumo") dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione.

### 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C. - 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

### 10. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

### 11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

La denuncia di sinistro dovrà contenere: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

#### **Avvertenza**

In caso di sinistro, l'Art. 7 - "Obblighi in caso di sinistro" delle C.G.A. prevede a carico del Contraente modalità e termini di denuncia dello stesso.

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli Art. 15 - "Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza" delle C.G.A.

## Nota Informativa - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

### 13. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:

**E-Mail: [reclami@axa.it](mailto:reclami@axa.it)**

**Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO**

**Fax (+39) 02.43.44.81.03**

avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza AXA Assicurazioni S.p.A. e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353), correlando il reclamo con:

- nome e cognome, indirizzo completo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.


È inoltre possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni (o delle prestazioni) e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (es. arbitrati).

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

**AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato Frédéric de Courtois





## Nota Informativa - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

### GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Glossario comune alle Sezioni I - II - III delle Condizioni Generali di Assicurazione:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Cose:</b>	gli oggetti materiali e gli animali.
<b>Danni:</b>	morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose.
<b>Fabbricato:</b>	si intendono per fabbricato: a) i locali di proprietà dell'Assicurato, strumentali allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, comprese le opere interrato e le pertinenze, insegne, recinzioni e cancelli; b) gli spazi di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a giardino o parco, compresi gli alberi ad alto fusto; c) le attrezzature sportive e per giochi; d) gli impianti e le installazioni considerati fissi per natura o destinazione quali, a titolo esemplificativo, impianti idrici ed igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili ed antenne.
<b>Franchigia:</b>	l'importo espresso in valore assoluto dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Limite di indennizzo:</b>	l'obbligazione massima della Società per uno o più sinistri e per periodo assicurativo, per capitale interessi e spese, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta al massimale di Sezione, ma è una parte dello stesso.
<b>Massimale:</b>	l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando invece è specificato in polizza che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.
<b>Periodo assicurativo:</b>	ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta alla Società.
<b>Prestatori di lavoro:</b>	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

## Nota Informativa - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

<b>Retribuzioni:</b>	l'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente ai prestatori di lavoro (imponibile contributivo lordo erogato al prestatore di lavoro al netto dei contributi previdenziali a suo carico), ovvero gli importi erogati ai sensi di legge alle società terze per la fornitura di manodopera al netto di I.V.A.
<b>Sezione:</b>	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio.
<b>Scoperto:</b>	la parte del danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società:</b>	AXA Assicurazioni S.p.A.
<b>Subappaltatore:</b>	l'impresa cui l'Assicurato ha ceduto ai sensi di legge l'esecuzione di tutti o parte dei lavori.
<b>Valore dell'opera o appalto:</b>	valore globale della singola opera o appalto la cui esecuzione dei lavori è affidata all'Assicurato.
<b>Terrorismo (atto di):</b>	atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o gruppi di persone, sia che agiscano singolarmente sia per conto o in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione o in parte di essa.

Glossario Comune alle Sezioni I - II delle Condizioni Generali di Assicurazione:

<b>Assicurato:</b>	l'impresa edile il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Committente:</b>	il soggetto verso il quale l'Assicurato si assume contrattualmente l'obbligo di esecuzione dei lavori ai sensi di legge.
<b>Fatturato:</b>	valore complessivo della/e opera/e o degli appalti realizzati la cui esecuzione è affidata all'Assicurato, comprensivo dell'entità del lavoro commissionato alle ditte subappaltatrici, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione. Resta escluso qualsiasi emolumento percepito per attività diverse (es. attività di intermediazione immobiliare).

Glossario Comune alla Sezione III delle Condizioni Generali di Assicurazione:

<b>Appaltatore:</b>	l'impresa edile che si assume contrattualmente l'obbligo di esecuzione dei lavori nei confronti dell'Assicurato ai sensi di legge.
<b>Assicurato/Committente:</b>	il soggetto verso il quale l'Appaltatore si assume contrattualmente l'obbligo di esecuzione dei lavori ai sensi di legge.
<b>Fatturato:</b>	valore complessivo della/e opera/e o degli appalti ceduti la cui completa esecuzione è affidata all'impresa edile appaltatrice dall'Assicurato in qualità esclusiva di Committente, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione. Resta escluso qualsiasi emolumento percepito per attività diverse (es. attività di intermediazione immobiliare).

# **Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili**

**condizioni generali  
di assicurazione**  
edizione maggio 2011

## **Premessa**

---

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI EDILI - Mod. 3620, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per i massimali indicati sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Sezioni per le quali è stata indicato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del "Glossario" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione con sfondo retino).

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

### **Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **Art. 2| Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato deve/devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve/devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### **Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodo assicurativo ed è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

### **Art. 4| Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5| Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### **Art. 6| Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7| Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

### Art. 8| **Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi 33 comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 - "Codice del consumo", possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

### Art. 9| **Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un equivalente periodo assicurativo e così successivamente.

### Art. 10| **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 11| **Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o la Direzione della Società.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 33, comma 2, lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

### Art. 12| **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### Art. 13| **Pluralità di assicurati**

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

### Art. 14| **Regolazione del premio**

1) Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione, esso viene corrisposto dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:

- a) **in una parte fissa**, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui 75% si considera quale premio minimo comunque dovuto alla Società;
- b) **a saldo**, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso;

2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello minimo indicato nel frontespizio di polizza, quest'ultimo si intende comunque acquisito.

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

- 3) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo:
- il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare alla Società, in forma scritta **entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo**, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;
  - nei 60 giorni successivi** all'emissione del documento contrattuale indicante il premio a saldo, il Contraente/Assicurato (oppure la Società in caso di regolazione che dovesse comportare a saldo un eventuale rimborso premio) provvederanno al versamento della somma dovuta;
- 4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:
- la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione dei dati consuntivi e/o di avvenuto pagamento del premio a saldo;
  - il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.
- La Società pertanto non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato e denunciati successivamente alla sospensione della garanzia.
- La Società si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.
- 5) Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene aggiornato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
- 6) La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo ed utili ai fini della determinazione del premio. L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

### Art. 15| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel frontespizio di polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

## **Norme che regolano la Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

---

### **Art. 16| Oggetto della Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti all'attività descritta in polizza ed a quelli relativi ad ogni operazione ad essa complementare o accessoria purché pertinente l'attività stessa.

Le garanzie della Sezione I - R.C.T. sono prestate sino a concorrenza del massimale indicato in polizza alla Sezione I - R.C.T., salva l'applicazione di eventuali limiti di indennizzo previsti per specifiche garanzie.

L'assicurazione è valida sempreché per i lavori oggetto dell'attività assicurata sia stata regolarmente effettuata dall'Assicurato e precedentemente l'inizio degli stessi la segnalazione all'INAIL ai sensi della normativa vigente, ma non costituisce motivo di decadenza l'irregolare o mancata comunicazione dovuta a errore o inesatta interpretazione in buona fede della normativa vigente, da parte dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Per le opere ed installazioni che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano; ciò premesso la Sezione I - R.C.T. vale per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose che si fossero verificati anche dopo l'ultimazione dei lavori della singola parte di opera, ma comunque non oltre trenta giorni da che la singola porzione stessa sia stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico.

Inoltre l'assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso dei prestatori di lavoro;
- b) la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro di cui si avvalga l'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Ai soli fini di questa garanzia, i prestatori di lavoro sono considerati terzi tra di loro, ferma l'applicazione di una franchigia sull'invalidità permanente del 6% per ogni sinistro.

- c) la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute di lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Questa garanzia vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o da prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso.

Si prende atto che comunque l'assicurazione non comprende le sanzioni civili, multe ed ammende inflitte a seguito dell'inosservanza di tali disposizioni di legge.

### **Art. 17| Estensione territoriale ai fini della Sezione I - R.C.T.**

La Sezione I - R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa, salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva A33 (Estensione territoriale ai fini della Sezione I - R.C.T.), ove espressamente richiamata.



**Art. 18| Danni assicurati a condizioni specifiche**

Le seguenti tipologie di danno sono comprese nella Sezione I - R.C.T., esclusivamente alle condizioni e nei limiti indicati.

**a) Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico**

Sono compresi i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate.

La garanzia si applica con una franchigia assoluta di 300,00 euro per ogni sinistro e con un limite di indennizzo, relativamente alle cose trasportate o già caricate, di 30.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

Sono invece sempre compresi, senza applicazione di alcuna franchigia, i danni ai veicoli di terzi o dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori o negli spazi ad essi assegnati.

**b) Danni da inquinamento accidentale**

Sono compresi i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o, comunque, fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa e accidentale di impianti o condutture.

Tale garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 3.000,00 euro e comunque con il limite di indennizzo di 250.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

**c) Committenza Auto**

Sono compresi i danni cagionati a terzi, compresi terzi trasportati, da prestatori di lavoro dell'Assicurato, in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

**d) Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate**

Sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 euro per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di 30.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

**e) Danni da interruzione o sospensione di attività**

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

**f) Lavori presso terzi**

Sono compresi i danni a cose di terzi trovantisi nelle aree interessate dai lavori:

- a) che non sono in consegna/custodia dall'Assicurato, che per volume o peso non possono essere rimosse;
- b) derivanti da incendio di cose di proprietà o in consegna/custodia dell'Assicurato.

La presente garanzia è operante fino al limite di indennizzo di 250.000,00 euro per periodo assicurativo e con l'applicazione di una franchigia per sinistro di 1.000,00 euro.

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

### **g) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati**

Per danni alle cose trovantisi in locali del fabbricato diverse da quelle in cui si svolgono i lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione, l'assicurazione è prestata fino a un limite di indennizzo di 60.000,00 euro per ciascun periodo assicurativo e con una franchigia assoluta di 500,00 euro per ogni sinistro.

### **h) Lavori di demolizione e sgombero**

Sono compresi i danni derivanti da lavori di demolizione e sgombero. In caso di esercizio esclusivo di tali attività, per i danni alle cose si applica uno scoperto del 20% con il minimo di 1.000,00 euro per ogni sinistro.

### **i) Insegne, cartelli e striscioni**

Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in quanto proprietario, utilizzatore e/o installatore di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono applicati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato in qualità di Committente.

### **j) Partecipazione ad Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.)**

Sono compresi i danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società Consortili e/o Consorzi. Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette altre assicurazioni.

### **k) Utilizzo di esplosivi**

Sono compresi i danni derivanti da detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi, solo se espressamente dichiarati nell'attività descritta in polizza e comunque con esclusione dei danni che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina. Rimangono comunque esclusi i danni a coltivazioni, fabbricati e loro contenuto e manufatti in genere.

La presente garanzia è operante con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e comunque fino al limite di indennizzo di 100.000,00 euro per periodo assicurativo.

### **l) Proprietà, conduzione e manutenzione di fabbricati**

Sono compresi i danni derivanti da proprietà, conduzione e manutenzione di fabbricati, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati dall'Assicurato come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza, purché ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Restano comunque esclusi i danni derivanti da:

- a) lavori di straordinaria manutenzione di cui al D.Lgs. n. 81/08 (Cantieri Temporanei mobili);
- b) spargimento di acqua, a meno che siano derivanti da rottura/occlusione accidentale di tubature e/o condutture e/o rigurgiti di fogna accidentalmente verificatisi. Per tali danni la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di 500,00 euro per ciascun sinistro;
- c) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

### **m) Mezzi sgombraneve**

Sono compresi i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività.

L'assicurazione non comprende i rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, tutti i danni connessi al rischio della circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate.

Sono altresì esclusi i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale.

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni danno a cose.

### n) Estensione della qualifica di terzo

Sono considerati terzi ai fini della presente Sezione, a condizione che nel momento del danno si trovino nei locali di pertinenza dell'Assicurato o nelle aree adibite a cantiere:

- a) i titolari ed i prestatori di lavoro di altre ditte terze, quali aziende di trasporto, di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo, fornitori e clienti, che svolgano lavori diversi dall'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed i loro prestatori di lavoro, che non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato o titolari o prestatori di lavoro di ditte subappaltatrici, e che si trovino nei locali di pertinenza dell'Assicurato o nelle aree adibite a cantiere in ragione del loro incarico.

### o) Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. La garanzia è prestata col limite di indennizzo di 50.000,00 euro per ciascun periodo assicurativo.

Qualora impalcature e ponteggi siano protetti da impianto di allarme si applica uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni sinistro.

In assenza di impianto di allarme si applica invece uno scoperto del 25% con il minimo di 1.000,00 euro per ogni sinistro.

## Art. 19| Danni assicurabili solo con specifica pattuizione

Ferme le esclusioni all'Art. 22, sono esclusi se non espressamente richiamati in polizza con la specifica Condizione Aggiuntiva indicata tra parentesi e secondo condizioni e limiti in essa previsti:

- a) i danni a cose di terzi da acqua piovana e altri agenti atmosferici (A75);
- b) i danni a cose da cedimento o franamento del terreno (A73 o A83);
- c) i danni ai fabbricati da vibrazione del terreno (A77);
- d) i danni a condutture e impianti sotterranei (A72);
- e) i danni involontariamente cagionati a terzi da subappaltatori e loro prestatori di lavoro (A70);
- f) i danni corporali subiti da subappaltatori e loro prestatori di lavoro (A71);
- g) i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori nelle attività di progettazione svolte da prestatori di lavoro dell'Assicurato (A96);
- h) i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori ove l'Assicurato rivesta qualifica di installatore, manutentore o riparatore di impianti per i casi previsti dalla Legge n. 46/90 (e successive modificazioni D.M. n. 37/2008) (A36);
- i) i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori di scavo (A76);
- j) i danni verificatisi dopo l'ultimazione di lavori di rifinitura, abbellimento, carpenteria, svolti all'interno dei fabbricati (A87);
- k) i danni da inquinamento accidentale derivanti da operazioni di carico e scarico (A25);
- l) i danni a cose di terzi che, per volume o peso, possono essere rimosse (A26);
- m) i danni a cose in consegna/custodia dell'Assicurato (A30);
- n) i danni alle opere (A31).

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

### Art. 20| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della Sezione I - R.C.T.:

- 1) il titolare, il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia del titolare, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- 3) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto dall'Art. 18 punto n), lettera b) -"Estensione della qualifica di terzo" e, qualora operante, dalla Condizione Aggiuntiva A71 - "Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro";
- 4) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.

### Art. 21| Franchigia assoluta per danni a cose

Ove non siano previste maggiori franchigie e/o scoperti per particolari garanzie, la Sezione I - R.C.T. opera con l'eventuale franchigia assoluta per ogni sinistro a cose espressamente indicata in polizza.

### Art. 22| Danni esclusi dalla Sezione I - R.C.T.

La Sezione I - R.C.T. non comprende i danni:

- 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 18 punto b) -"Danni da inquinamento accidentale";
- 2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 4) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 5) derivanti da campi elettromagnetici;
- 6) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 7) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 8) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore;
- 9) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 10) derivanti:
  - a) ad aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
  - b) da qualsiasi attività svolta all'interno delle aree riservate al personale dell'aeroporto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi);
- 11) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

- 12) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- 13) derivanti da attività di trivellazione su piattaforme;
- 14) da impiego di aeromobili;
- 15) derivanti da qualsiasi attività di intermediazione, compravendita o locazione immobiliare ed attività connesse (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stime, visure catastali);
- 16) conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte sia da prestatori di lavoro dell'Assicurato sia da liberi professionisti, anche se l'Assicurato riveste la qualifica di Committente, salvo se operante la Condizione Aggiuntiva A96 (Progettazione dei lavori);
- 17) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro, salvo, qualora operante, quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva A70 (Cessione di lavori in subappalto);
- 18) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 19) cagionati da:
  - a) opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o consegna degli stessi;
  - b) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi;salvo, qualora operanti, quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive A36 (Responsabilità Civile Postuma), A76 (Scavi e reinterri), A87 (Responsabilità civile postuma per attività di carpenteria, lavori di rifinitura e abbellimento);
- 20) derivanti da guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- 21) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
- 22) che siano conseguenza necessaria del regolare svolgimento dell'attività descritta in polizza;
- 23) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere non direttamente derivatigli dalla legge;
- 24) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 18 lettera f) "Lavori presso terzi", punto b) e, qualora operante, dalla Condizione Aggiuntiva A27 (Danni da incendio).

**Norme che regolano la Sezione II - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

**Art. 23| Oggetto della Sezione II - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza alla Sezione II - R.C.O., purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle INAIL.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.

La Sezione II - R.C.O. vale anche per i cosiddetti infortuni "in itinere" sempre che riconosciuti come tali dall'INAIL o dalla magistratura.

Si conviene tra le Parti che non costituisce motivo di decadenza dalla copertura assicurativa la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, per errore o inesatta interpretazione, entrambe in buona fede, delle norme vigenti al riguardo, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta comunque inteso che il Contraente è tenuto al pagamento del relativo maggior premio, in proporzione delle maggiori retribuzioni successivamente denunciate all'INAIL, comprese quelle arretrate.

**Art. 24| Danni assicurabili solo con specifica pattuizione**

Sono escluse le malattie professionali, se non espressamente richiamata in polizza la specifica Condizione Aggiuntiva A23 e secondo condizioni e limiti in essa previsti.

**Art. 25| Danni esclusi dalla Sezione II - R.C.O.**

La Sezione II - R.C.O. non vale:

- 1) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 2) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 3) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- 4) per i danni derivanti da qualsiasi attività per cui l'Assicurato rivesta la qualifica di Committente ai sensi di legge, salvo quanto previsto dall'Art. 18, punto i) "Insegne, cartelli e striscioni", e dalla Condizione Aggiuntiva A96 (Progettazione lavori), qualora operante.

**Art. 26| Estensione territoriale ai fini della Sezione II - R.C.O.**

La Sezione II - R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

## **Norme che regolano la Sezione III - R.C. limitata all'attività di Committente**

---

Per quanto non diversamente disciplinato in questa Sezione, rimane ferma l'applicazione degli Artt. 17 - "Estensione territoriale ai fini della Sezione I - R.T.C.", 18 - "Danni assicurati a condizioni specifiche" e 20 - "Persone non considerate terzi" della Sezione I - R.C.T.

### **Art. 27| Attività esclusiva di Committente di lavori edili**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in qualità di Committente delle attività descritte in polizza.

La validità della Sezione III - R.C. Committente è subordinata a quanto segue:

- a) che le imprese appaltatrici e subappaltatrici risultino regolarmente iscritte all'Albo di categoria;
- b) che l'Assicurato non interferisca nell'organizzazione ed esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dal punto successivo;
- c) che il responsabile dei lavori, ove designato tra professionisti esterni all'Assicurato, sia in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed abbia sottoscritto copertura assicurativa per la responsabilità civile inerente la sua attività.

A parziale deroga dell'Art. 20 - "Persone non considerate terzi", gli appaltatori, i subappaltatori, i loro prestatori di lavoro, il responsabile dei lavori ove nominato tra professionisti esterni all'Assicurato, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione della loro partecipazione alle attività descritte in polizza, con esclusione delle malattie professionali, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Nel caso in cui l'assicurazione riguardi singoli appalti od opere, l'Assicurato è tenuto a comunicare preventivamente nell'allegato Questionario Mod. 3623, costituente parte integrante del presente contratto, le caratteristiche dell'opera da eseguire, con particolare riferimento a:

- nominativo delle imprese appaltatrici incaricate dell'esecuzione dei lavori;
- durata presunta di inizio e termine dei lavori;
- ubicazione del rischio;
- valore dell'appalto;
- breve descrizione dei lavori.

La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 della data di inizio e cesserà alle ore 24.00 della data di scadenza indicate in polizza, o prima della stessa, il giorno in cui si verifica anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
- uso anche parziale delle opere secondo destinazione.

Si prende atto che, se al momento della stipulazione della presente polizza fossero già iniziati i lavori, la garanzia opera esclusivamente per i lavori che hanno avuto inizio dopo la data di effetto della polizza stessa, con esclusione quindi dei danni causati dalla porzione di lavori già effettuata.

Per l'individuazione di tale porzione si farà riferimento o al "Giornale di Cantiere" di cui alla L. 1086/71 e successive modifiche e integrazioni o, in difetto, al primo "Stato di avanzamento lavori" successivo alla data di effetto della polizza, rilasciato da chiunque per conto di terzi.

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza e denunciati entro i 12 mesi dal giorno in cui si verifica anche una delle seguenti circostanze:

- rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
- uso anche parziale delle opere secondo destinazione.

La Società si riserva in ogni caso il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei danni.

Si precisa che la garanzia non si intende operante per le seguenti attività:

- lavori per impianti idroelettrici;
- lavori di bonifica (costruzioni e sistemazioni di bacini idrici, canali, argini, chiuse, conche, dighe, condotte forzate);
- costruzione e manutenzione di centrali elettriche ed elettrodotti, di centrali telefoniche, di stazioni di trasformazione, radio e televisive;
- lavori di scavo, sterro e reinterro non finalizzati all'edilizia;
- opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali;
- costruzione e manutenzione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature e pozzi artesiani;
- costruzione di ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e seggiovie;
- lavori esclusivi di palificazione.

### **Art. 28| Danni esclusi - Danni assicurabili solo con specifica pattuizione**

Ferme le esclusioni dell'Art. 22 - "Danni esclusi dalla Sezione I - R.C.T.", si intendono altresì esclusi i danni elencati nell'Art. 19 - "Danni assicurabili solo con specifica pattuizione" pertanto non richiamabili con la specifica Condizione Aggiuntiva indicata, salvo:

- 1) i danni a cose di terzi da acqua piovana e altri agenti atmosferici (A75);
- 2) i danni a cose da cedimento o franamento del terreno (A73 o A83);
- 3) i danni a condutture e impianti sotterranei (A72).



## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

### Condizioni Aggiuntive

#### CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Riepilogo delle Condizioni Aggiuntive operanti solo se espressamente richiamate in polizza:

Cod.	DESCRIZIONE	Sez.	Limiti di Indennizzo (in euro)	Franchigie e Scoperti (in euro)
A23	Malattie professionali	II	Massimale di Sezione II - R.C.O.	-
A25	Danni da inquinamento accidentale derivanti da operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi e dispositivi meccanici	I	50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10% con il minimo di 3.000,00 per sinistro
A26	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, che per volume o peso possono essere rimosse	I	30.000,00 per periodo assicurativo	20% con il minimo di 500,00 per sinistro
A27	Danni da incendio	I	250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	1.000,00 per sinistro
A30	Danni a cose in consegna o custodia all'Assicurato	I	30.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	20% con il minimo di 500,00 per sinistro
A31	Danni alle opere	I	30.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	20% con il minimo di 1.000,00 per sinistro
A33	Estensione territoriale ai fini della Sezione I - R.C.T.	I	Massimale di Sezione	-
A36	Responsabilità Civile Postuma	I	Per danni a cose: 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo. Di cui per danni da interruzione o sospensione di attività di terzi: 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Per danni a cose: 10% con il minimo di 500,00 per sinistro. Per danni da interruzione o sospensione di attività: 10% con il minimo di 1.500,00 per sinistro
			Per danni a persone: 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	-
A38	Franchigia Assoluta di 5.000 euro	I - II	Massimale di Sezione	5.000,00 per infortunato
A39	Franchigia Assoluta di 2.500 euro	I - II	Massimale di Sezione	2.500,00 per infortunato
A70	Cessione di lavori in subappalto	I	Massimale di Sezione	-
A71	Infortuni subiti dai subappaltatori e loro prestatori di lavoro	I	Massimale di Sezione I - R.C.T.	-
A72	Danni a condutture e impianti sotterranei	I - III	150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10% con il minimo di 1.500,00 per sinistro
A73	Danni da cedimento o franamento del terreno (Opzione I)	I - III	150.000,00 per periodo assicurativo	10% con il minimo di 1.500,00 per sinistro
A83	Danni da cedimento o franamento del terreno (Opzione II)	I - III	150.000,00 per periodo assicurativo	10% con il minimo di 1.500,00 per sinistro
A75	Danni da acqua piovana	I - III	25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10% con il minimo di 1.000,00 per sinistro
A76	Scavi e reinterri	I	50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	500,00 per sinistro
A77	Danni da vibrazione del terreno	I	150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	20% con il minimo di 2.500,00 per sinistro
A87	Responsabilità Civile Postuma per attività di carpenteria, lavori di rifinitura e abbellimento	I	50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Per danni a cose: 10% con il minimo di 1.500,00 per sinistro
A88	Detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi	I	1/3 massimale di Sezione	-
A89	Interruzione o sospensione di attività di terzi	I	500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10% con il minimo di 2.000,00 per sinistro
A96	Progettazione dei lavori	I	500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	-
A97	Non cumulo dei massimali	I - II	Massimale di Sezione I - R.C.T.	-
A98	Utilizzo di imprese artigiane	I	Massimale di Sezione I - R.C.T.	-

## Condizioni Aggiuntive

---

### CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Elenco delle Condizioni Aggiuntive operanti solo se espressamente richiamate in polizza

#### A23 - MALATTIE PROFESSIONALI

Sulla base delle dichiarazioni riportate nell'allegato questionario Mod. 3585 compilato dall'Assicurato, da intendersi parte integrante del presente contratto, l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale.

L'assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici ;
- 5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;
- 6) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV;
- 7) per le malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 8) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 7 - "Obblighi in caso di sinistro", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

**A25 - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI**

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento improvviso ed accidentale dell'ambiente causato dalle operazioni di carico e scarico eseguite, anche presso terzi, con mezzi e dispositivi meccanici.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite durante le suddette operazioni.

Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a terzi in conseguenza di:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti diretti e materiali a cose;
- c) limitatamente ai danni da inquinamento, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'ambiente interessato.

Nell'estensione della garanzia all'inquinamento non sono compresi i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 2) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- 3) derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguente:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
  - relativamente ai rifiuti, conseguenti a rivalse per consegna a smaltitori o smaltimento con modalità non rispondenti alle leggi vigenti;
  - prodotti dalle sostanze trasportate nel caso in cui le stesse non siano movimentate in confezioni e/o contenitori rispondenti alle norme vigenti.

I conducenti dei veicoli, le persone trasportate e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di 50.000,00 euro per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo anche per più danni che traggano origine da una stessa causa di inquinamento, ancorché verificatisi in tempi diversi.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di 3.000,00 euro.

**A26 - DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI CHE PER VOLUME O PESO POSSONO ESSERE RIMOSSE**

Sono compresi i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume o peso, possono essere rimosse.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 30.000,00 euro per ciascun periodo assicurativo.

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

### A27 - DANNI DA INCENDIO

Sono compresi i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei lavori presso terzi. Nel caso però esista in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi", la presente estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il limite di indennizzo previsto dalla polizza incendio.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con un limite di indennizzo di 250.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo, e con l'applicazione di una franchigia per sinistro di 1.000,00 euro.

### A30 - DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA ALL'ASSICURATO

Sono compresi i danni cagionati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (escluse attrezzature e macchinari che costituiscono oggetto o strumento di lavoro).

Tale garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 500,00 euro per ogni sinistro ed un limite di indennizzo di 30.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

Si precisa che gli effetti personali ed i veicoli in genere di terzi e prestatori di lavoro non vengono considerati in consegna o custodia all'Assicurato.

### A31 - DANNI ALLE OPERE

Sono compresi i danni alle opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori.

L'assicurazione non si intende operante per i danni necessari il cui verificarsi cioè è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori né il danno alle parti delle opere direttamente oggetto dei lavori.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 1.000,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 30.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

### A33 - ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA SEZIONE I - R.C.T.

La garanzia R.C.T. è valida per i sinistri che avvengano nel mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico.

### A36 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA (Legge 46/90 e successive modificazioni D.M. n. 37/2008)

L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'art. 1 della Legge n. 46/90 (successive modificazioni del D.M. n. 37/2008), purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dalla legge (art. 2 della Legge n. 46/1990 e art. 3 del D.M. n. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni).

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

L'assicurazione è prestata per i lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

La garanzia è prestata:

- a) per i danni a cose fino alla concorrenza di un limite di indennizzo pari a 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di 500,00 euro per sinistro;
- b) per i danni a persone fino a un limite di indennizzo di 1.500.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

Sono compresi altresì i danni da interruzione o sospensione totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di questa Condizione Aggiuntiva. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro per ogni sinistro e per un limite di indennizzo di 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo, che si intende compreso all'interno del limite di indennizzo per danni a cose prestato da questa Condizione Aggiuntiva.

### **A38 - FRANCHIGIA ASSOLUTA di 5.000 euro**

A parziale deroga dell'Art. 16 - "Oggetto della Sezione I - Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)" punto b) e dell'Art. 23 - "Oggetto della Sezione II - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" punto b) la franchigia sul danno biologico del 6% è sostituita da una franchigia assoluta di 5.000,00 euro per ogni infortunato.

### **A39 - FRANCHIGIA ASSOLUTA di 2.500 euro**

A parziale deroga dell'Art. 16 - "Oggetto della Sezione I - Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)" punto b) e dell'Art. 23 - "Oggetto della Sezione II - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" punto b) la franchigia sul danno biologico del 6% è sostituita da una franchigia assoluta di 2.500,00 euro per ogni infortunato.

### **A70 - CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO**

Premesso che l'Assicurato subappalta tutto o parte dei lavori, in misura non superiore alla percentuale indicata in polizza, l'assicurazione vale sia per la responsabilità che deriva all'Assicurato per fatto dei subappaltatori e loro prestatori di lavoro sia per responsabilità diretta degli stessi per i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione delle attività descritte in polizza.

### **A71 - INFORTUNI SUBITI DAI SUBAPPALTATORI E LORO PRESTATORI DI LAVORO**

I subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro sono considerati terzi per gli infortuni subiti in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, con esclusione delle malattie professionali e limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 Codice Penale.

### **A72 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI**

L'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

### **A73 - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO (Opzione I)**

L'assicurazione comprende nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00 euro e comunque con il limite di indennizzo di 150.000,00 euro per ciascun periodo assicurativo.

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

### **A83 - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO (Opzione II)**

L'assicurazione comprende nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00 euro e comunque con il limite di indennizzo di 150.000,00 euro per ciascun periodo assicurativo.

### **A75 - DANNI DA ACQUA PIOVANA**

L'assicurazione è operante per i danni provocati alle cose di terzi da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione e manutenzione di fabbricati, purché il fatto rivesta carattere di accidentalità e a condizione che l'impresa non abbia ommesso di approntare le idonee protezioni alle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di 1.000,00 euro, con il limite di indennizzo di 25.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

### **A76 - SCAVI E REINTERRI**

Qualora l'attività descritta in polizza comprenda lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dell'opera al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata per i danni a cose con una franchigia assoluta di 500,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo di 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

### **A77 - DANNI DA VIBRAZIONI DEL TERRENO**

Sono compresi i danni ai fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere. Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di 2.500,00 euro e con il limite di indennizzo di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

### **A87 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA PER ATTIVITÀ DI CARPENTERIA, LAVORI DI RIFINITURA E ABBELLIMENTO**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi dopo l'ultimazione di lavori di carpenteria, rifinitura e abbellimento, decorazioni, soffitti, infissi, intonacature, tinteggiature, applicazioni di tappezzeria, pavimentazione, svolti all'interno di fabbricati, purché derivanti da difettosa esecuzione degli stessi.

Sono esclusi i danni riconducibili ad errore di progettazione dei lavori stessi.

La garanzia vale per danni verificatisi entro 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque durante il periodo di validità della presente polizza.

Per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria dell'opera al committente;
- uso dell'opera secondo destinazione.

Sono esclusi i danni:

- resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- derivanti da normale assestamento;
- causati da vizio di impermeabilizzazione.

Si precisa che sono compresi altresì i danni da interruzione o sospensione totali o parziali, di

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di questa Condizione Aggiuntiva.

Questa estensione di garanzia viene prestata fino a un limite di indennizzo di 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di validità della suddetta copertura e con l'applicazione, per i soli danni a cose, di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00 euro.

### **A88 - DETENZIONE ED IMPIEGO AUTORIZZATI DI ESPLOSIVI**

L'Art. 18 punto k) - "Utilizzo di esplosivi", è così sostituito:

"Sono compresi i danni derivanti da detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi, solo se espressamente dichiarati nell'attività descritta in polizza e comunque con esclusione dei danni che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina. Rimangono comunque esclusi i danni a coltivazioni, fabbricati e loro contenuto e manufatti in genere.

La presente garanzia è operante con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e comunque fino ad un limite di indennizzo pari a 1/3 del massimale di Sezione I - R.C.T. comunque con il massimo di 1.500.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo."

### **A89 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI**

L'Art. 18 punto e) - "Danni da interruzione o sospensione di attività" è così sostituito:

"Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 2.000,00 euro per ogni sinistro e comunque per un limite di indennizzo di 500.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo."

### **A96 - PROGETTAZIONE DEI LAVORI**

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte da prestatori di lavoro dell'Assicurato, verificatisi e denunciati durante l'esecuzione dei lavori descritti in polizza ed eseguiti dall'Assicurato, escluso il danno all'opera.

Qualora tali lavori siano affidati dall'Assicurato a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato esclusivamente nella sua qualità di Committente. La garanzia è valida a condizione che le persone che svolgono le suddette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori.

La presente garanzia è operante fino a un limite di indennizzo di 500.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo.

### **A97 - NON CUMULO DEI MASSIMALI**

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di Sezione I - R.C.T. e Sezione II - R.C.O., il massimo risarcimento complessivo non potrà superare il massimale indicato a titolo della Sezione I - R.C.T.

### **A98 - UTILIZZO DI IMPRESE ARTIGIANE**

Premesso che l'Assicurato, per l'esecuzione dell'attività descritta in polizza, si avvale, in via comprovata da emissione di fattura, dell'opera di imprese artigiane, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, l'assicurazione si intende operante:

- per la responsabilità derivante all'assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese artigiane suddette e loro prestatori di lavoro;
- per la responsabilità derivante all'assicurato per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro delle imprese artigiane suddette.

Tale estensione di garanzia è operante, nell'ambito del massimale della Sezione I - R.C.T., limitatamente a morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale e con l'esclusione delle malattie professionali.

## **Articoli di legge**

---

- 1325 C.C.                   Indicazioni dei requisiti del contratto**  
I requisiti del contratto sono:  
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);  
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);  
3) l'oggetto (1346 e seguenti);  
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
- 1341 C.C.                   Condizioni generali di contratto**  
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.  
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C.                   Contratto concluso mediante moduli o formulari**  
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.  
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1418 C.C.                   Cause di nullità del contratto**  
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.  
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
- 1891 C.C.                   Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**  
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C.                   Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**  
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.  
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C.                   Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**  
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C.                   Assicurazione in nome o per conto di terzi**  
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.



## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**  
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.  
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- 1898 C.C. Aggravamento del rischio**  
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.  
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.  
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.  
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.  
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C. Mancato pagamento del premio**  
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.  
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.  
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C. Assicurazione parziale**  
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**  
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.  
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.  
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**  
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. Obbligo di salvataggio**  
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.  
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**  
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

- 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore**  
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile**  
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti**  
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato**  
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
- 2359 C.C. Società controllate e società collegate**  
Sono considerate società controllate:  
1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;  
2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;  
3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.  
Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.
- D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni**  
Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:  
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)
- D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)**  
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)  
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)
- 583 C.P. Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)**  
La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:  
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;  
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;  
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;  
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:  
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;  
2) la perdita di un senso;  
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;  
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;  
5) l'aborto della persona offesa.
- 624 C.P. Furto**  
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

## Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy" - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

### A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative<sup>1</sup>

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/ Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge<sup>2</sup>, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti<sup>3</sup>) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati<sup>4</sup>.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate<sup>5</sup> il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>6</sup>, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

### B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

#### Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato;

<sup>1</sup> La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>2</sup> Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

<sup>3</sup> Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

<sup>4</sup> I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet [www.axa.it](http://www.axa.it)

<sup>5</sup> Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

<sup>6</sup> Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, inbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sostituito dal 1/1/2013 dall'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia); UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet [www.axa.it](http://www.axa.it)

## Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza Responsabilità Civile Rischi Edili

- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

### Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

### C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet [www.axa.it](http://www.axa.it).

#### Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati<sup>7</sup> da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione<sup>8</sup>; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

#### I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento<sup>9</sup>.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a **AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como, 17 - 20154 - Milano (MI)**

**e-mail: [centrocompetenzaprivacy@axa.it](mailto:centrocompetenzaprivacy@axa.it)**

<sup>7</sup> Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

<sup>8</sup> Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

<sup>9</sup> Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.